

# UNIONE MONTANA GRAN PARADISO

Regolamento per l'utilizzo dei percorsi esistenti per la pratica non competitiva del Trial motociclistico, ai sensi dell'art 11 della L.R. 02/11/1982 n.32 *"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"* così come modificato con L.R. 29/07/2016 n.16.

## Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di fruizione dei sentieri fuoristrada esistenti individuati quali percorso per la pratica del Trial motociclistico sul territorio dell'Unione Montana Gran Paradiso. Detti sentieri sono autorizzati per i motocicli o ciclomotori, ai fini turistici e sportivi non competitivi, al fine del rispetto dei principi di tutela dell'assetto ambientale e di conservazione del patrimonio naturale ai sensi della L.R. 02/11/1982 n.32 *"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"* e smi.

L'autorizzazione al transito si intende valida esclusivamente per i percorsi individuati nella planimetria facente parte integrante e sostanziale dell'atto autorizzativo di competenza di ogni Unione Montana.

## Art. 2 – Mezzi autorizzati al transito

Sui percorsi autorizzati potranno circolare soltanto i motocicli per la pratica del Trial motociclistico in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale secondo il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 *"Nuovo Codice della Strada"* ed il D.P.R. 16/12/1992 n.495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*.

In particolare potranno transitare esclusivamente i mezzi idonei alla pratica del Trial motociclistico così meglio definiti o che rispettino le seguenti prescrizioni:

- veicoli motorizzati a due ruote equipaggiati di pneumatico posteriore con indice di carico e indice di velocità non superiore a 64M;
- motocicli o ciclomotori non dotati di sella per il conducente;
- pressione del pneumatico posteriore compresa tra 0,3 - 0,5 atm.

I predetti veicoli dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla L. 24/12/1969 n.990 *"Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"*.

## Art. 3 – Segnaletica di limitazione al transito

I percorsi autorizzati dovranno essere segnalati mediante apposizione di idonea segnaletica in prossimità dell'inizio dei percorsi, nei punti di intersezione con altri sentieri e sulle intersezioni con la viabilità con libera circolazione.

## Art. 4 – Esenzione alle limitazioni di transito

A parziale modifica dell'art. 3 del presente Regolamento, sono esentati da ogni limitazione di transito i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana, delle Unioni Montane, i mezzi di soccorso, gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Municipale, la Polizia Giudiziaria, la Guardia di Finanza, le Guardie venatorie, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Protezione Civile (solo se a bordi di mezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza), che per motivi di servizio o controllo abbiano necessità di transitare sul percorso in argomento.

Sono altresì esenti dai limiti di transito i mezzi impiegati dai proprietari possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti dai sentieri oggetto del presente regolamento.

Si sottolinea che le deroghe succitate non richiedono alcun provvedimento amministrativo di natura autorizzativa.

#### Art. 5 – Divieti

È fatto divieto di **percorrere** tratti diversi da quelli autorizzati, di circolare su prati o sostare su di essi, di circolare fuori strade in zone boschive o terreni agricoli, di calpestare o rovinare prati destinati a colture anche se non recintati. È assolutamente vietato alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come banchine stradali, muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quanto altro **presente**.

#### Art. 6 – Sanzioni

Chiunque acceda sui percorsi autorizzati per il transito di motocicli o ciclomotori per la pratica del Trial motociclistico, che non rispetti quanto previsto dall'art.2 del presente Regolamento è soggetto a sanzione amministrativa da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza, della Polizia Municipale, delle Guardie Ecologiche Volontarie secondo quanto previsto dalla L.R. 02/11/1982 n.32 *"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"* oltre che dal D.Lgs. 30/04/1992 n.285 *"Nuovo Codice della Strada"* ed il D.P.R. 16/12/1992 n.495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*.

Si ribadisce che i percorsi individuati hanno destinazione tassativamente non competitiva per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo, si configura come condotta sanzionabile.

#### Art.7 - Responsabilità dell'utilizzo dei percorsi

I destinatari dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente regolamento sono gli unici ed esclusivi responsabili dell'utilizzo dei percorsi in oggetto, rimanendo l'Unione Montana estranea e manlevata da ogni responsabilità e sollevata da qualsivoglia onere per danni cagionati a persone e cose dal transito dei motocicli.

#### Art.8 - Durata e revoca dell'individuazione dei percorsi autorizzati

L'individuazione dei percorsi fuoristrada autorizzati ai sensi del presente regolamento ha la durata di cinque anni, rinnovabili ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 32/1982 così come modificato con L.R. n. 16/2016.

L'individuazione è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse o di pubblica incolumità, ad insindacabile giudizio dell'Unione Montana Gran Paradiso

#### Art. 9 – Convenzioni per la gestione e la manutenzione dei percorsi autorizzati

L'Unione Montana Gran Paradiso si impegna a sottoscrivere con organizzazione o associazione del territorio che svolga la pratica del Trial motociclistico, apposita convenzione al fine di mantenere fruibili e percorribili i percorsi autorizzati oltre che per predisporre le opportune segnaletiche di cui all'art.3 del presente regolamento.

#### Art.10 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni regionali e statali in materia.